CAMERA DEI DEPUTATI N. 2476

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 14 marzo 1988

Norme per il riscatto oneroso degli anni di laurea conseguita dagli studenti lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La possibilità di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza e di buonuscita, gli anni del corso di studi di laurea acquisita prima dell'inizio dell'attività lavorativa soggetta ad assicurazione generale obbligatoria, concessa ai lavoratori dipendenti dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, ha indubbiamente creato nella sua pratica applicazione un'evidente sperequazione nell'ambito dei benefici della norma.

Ricordando in questa sede per dovere di obiettività che la suddetta possibilità assume di fatto un carattere risarcitorio là dove consente al lavoratore che ha dovuto ritardare il suo giusto diritto al lavoro per il conseguimento di un titolo di studio che gli è costato anni d'impegno fisico e mentale nonché economico, a differenza del collega che ha iniziato a prestare opera retributiva non appena in possesso del diploma di scuola media superiore od anche solo di scuola media dell'obbligo, di repurerare almeno in parte il tempo ed il mancato guadagno (e non rileva qui l'osservazione di una

differenziazione della progressione normativa ed economica di carriera, rarissima nella realtà a fronte della quasi generalità dei casi in cui tale situazione non si verifica), giova sottolineare altre e ben più gravi difformità in atto fra i lavoratori che possono attualmente beneficiare del riscatto di cui alla legge sopra richiamata.

In primis, tra i dipendenti degli enti locali e dipendenti dello Stato, esistendo fra costoro diverso criterio per stabilire la individuazione stessa del periodo di corso legale di laurea riscattabile: infatti per i dipendenti degli enti locali si contano gli anni del corso legale dalla data del conseguimento del titolo a ritroso, mentre per i dipendenti statali tale conteggio decorre dalla data d'iscrizione al primo anno accademico del corso di studi della laurea conseguita in avanti, con evidente differenziazione, rilevante specie nei casi in cui la data d'inizio della copertura assicurativa è precedente alla iscrizione universitaria o cade tra questa e quella del conseguimento del diploma di laurea; in tale ipotesi infatti viene di fatto vanificato lo spirito stesso della legge, escludendosi dal computo del periodo riscattabile quello nel quale il soggetto ha presentato opera retribuita.

Altra grave difformità si rileva tra il privato ed il pubblico impiego, dove si verifica che il riscatto in argomento mentre – sia pur con le limitazioni attualmente in atto – consente nel pubblico impiego di acquisire il beneficio sia in funzione del trattamento di quiescenza, sia del calcolo dell'indennità di buonuscita (o liquidazione), vale ai soli fini pensionistici in campo privatistico e ciò è quanto di fatto si è venuto verificando con l'entrata in vigore della legge 20 aprile 1969, n. 153, che ha esteso la facoltà del riscatto, con le accennate limitazioni, al settore privato.

Una ulteriore differenziazione di fondo è emersa con la concessione ai lavoratori delle 150 ore per lo studio: la particolare condizione dei centocinquantesimi assume infatti un duplice aspetto di difformità nei confronti di coloro che hanno conseguito il titolo di studio prima dell'entrata in vigore di detta norma: se da un lato la stessa consente allo studente lavoratore di usufruire di periodi di tempo lavorativo indennizzati con retribuzione da dedicare allo studio, dall'altro non solo non permette che tali periodi siano coperti da contribuzione al fine del loro utilizzo per il raggiungimento di benefici previdenziali, ma soprattutto non consente a chi ha ottenuto, grazie anche alle 150 ore, un titolo di studio a livello universitario di poterne ottenere il riconoscimento, dietro versamento del relativo contributo di riscatto, del corrispondente beneficio previdenziale alla pari di coloro i quali di analogo titolo erano in possesso prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Da ultimo, ma con la rilevanza dovuta all'argomento di maggiore importanza nel contesto delle motivazioni della presente proposta di legge, si fa notare come l'introduzione delle 150 ore di studio, nonché della normativa migliorativa in tema di diritto allo studio introdotta nel settore privato dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e recepita con diverse sfumature nei diversi contratti collettivi di lavoro regolanti sia il privato sia il pubblico impiego, ha dato la possibilità ad un notevole numero di lavoratori di acquisire, con impegno non esasperato al punto del sacrificio stesso delle ferie, un miglioramento effettivo del proprio bagaglio intellettuale a tutto giovamento di un migliore svolgimento del proprio dovere, anche se tale migliore livello culturale non espressamente richiesto per le mansioni ad ognuno affidate. Ciò vale principalmente per ovviare all'obiezione, presumibile qualora non si tenga conto della rilevanza anche morale dell'argomento, di coloro che considerano il riscatto degli anni di laurea coincidenti in tutto o in parte con attività lavorativa per la quale non sia richiesto tale titolo di studio, conseguito in costanza di svolgimento della stessa, come doppia contribuzione inammissibile per uno stesso periodo assicurativo: si obietta infatti che tale doppia contribuzione non si verifica nella realtà, essendo il periodo riscattato del tutto

svincolato da una sua collocazione temporale nell'arco della vita assicurativa del soggetto e inoltre si ribadisce che – se pure non determinante al fine dell'assegnazione alla mansione lavorativa in corso di svolgimento, tuttavia l'essere in possesso di superiori capacità intellettuali – non disconoscibili a livello di titolo di studio accademico, per qualsiasi indirizzo sia stato esso conseguito – non impedisce al lavoratore di utilizzare di fatto tale sua condizione intellettuale in funzione di un migliore svolgimento delle proprie mansioni e pertanto non consegue una reale utilizzazione, anche se non richiesta, da parte del datore di lavoro.

Da quanto precede si può rilevare come la vigente normativa, anziché eliminare le disparità esistenti, provochi nel mondo del lavoro legittime recriminazioni a seguito di obiettive situazioni di privilegio.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge, prescinde dal settore pubblico o privato di appartenenza del lavoratore e consente una definitiva e completa regolamentazione della materia.

Una tempestiva approvazione rappresenterebbe un atto di giustizia verso una categoria di cittadini che ha voluto elevare il proprio livello culturale con grande sacrificio personale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I laureati hanno titolo a riscattare gli anni del corso legale di studio ancorché gli stessi anni, in tutto o in parte, siano coperti da assicurazione obbligatoria od equipollente per rapporto di lavoro dipendente.

ART. 2.

1. Il riscatto, a totale carico dell'avente titolo con esclusione di qualunque onere per il datore di lavoro, opera, una sola volta, per la durata di un solo corso di laurea ancorché la laurea stessa non abbia costituito requisito necessario per l'assunzione o lo sviluppo della carriera.

ART. 3.

1. Il riscatto, su domanda dell'avente titolo, è ammesso:

a) ai fini pensionistici per i lavoratori dipendenti pubblici o privati in servizio attivo;

b) ai fini dell'indennità di buonuscita o di fine servizio per i lavoratori dipendenti pubblici in servizio attivo.

ART. 4.

1. Gli aventi titolo per beneficiare del riscatto devono rivolgere formale domanda agli Istituti presso i quali sono assicurati al momento della domanda stessa.

ART. 5.

1. I contributi per ogni anno riscattato sono conteggiati con le percentuali in vigore al momento della domanda sulla retribuzione annua lorda percepita dal richiedente nell'anno precedente.